



**Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro,
trasporti e mobilità sostenibile**

Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

**MISURE PER GLI OPERATORI
ECONOMICI INSEDIATI NELLA
ZONA FRANCA PER LA RICERCA E
LO SVILUPPO (ZFR&S)**

SOMMARIO

PARTE I	3
Finalità e definizioni	
Art. 1 - Finalità e oggetto	3
PARTE II	4
Soggetti proponenti e tipologie di incentivi	
Art. 2 - Ambito territoriale	4
Art. 3 - Caratteristiche degli aiuti	4
Art. 4 - Soggetti richiedenti	4
Art. 5 - Forma e misura dell'aiuto	6
Art. 6 - Risorse finanziarie	6
Art. 7 - Durata	6
PARTE III	7
Presentazione e valutazione delle domande	
Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande e durata del Programma di investimento	7
Art. 9 - Valutazione delle domande	8
Art. 10 - Concessione dei contributi	8
Art. 11 - Voucher per il trasferimento tecnologico (art. 25 GBER)	10
Art. 12 - Voucher per investimenti produttivi (<i>de minimis</i>)	11
Art. 13 - Voucher per investimenti per la tutela dell'ambiente e l'efficiamento energetico (<i>de minimis</i>)	12
Art. 14 - Voucher per l'alta formazione (art. 31 GBER)	14
Art. 15 - Voucher per l'assunzione di lavoratori laureati (<i>de minimis</i>)	15
Art. 16 - Voucher per servizi di consulenza specialistica (art. 18 GBER – <i>de minimis</i>)	17
Art. 17 - Voucher per servizi di incubazione e accelerazione (<i>de minimis</i>)	18
Art. 18 - Voucher per la mobilità nei trasporti (<i>de minimis</i>)	19
Art. 19 - Voucher per la digitalizzazione (<i>de minimis</i>)	20
Art. 20 - Voucher per favorire la collaborazione tra imprese (art. 18 GBER – <i>de minimis</i>)	22
Art. 21 - Voucher per il ristoro degli oneri fiscali (<i>de minimis</i>)	23
PARTE IV	24
Erogazione contributo	
Art. 22 - Realizzazione del Programma di investimento	24
Art. 23 - Obblighi dei beneficiari	25
Art. 24 - Rinuncia al contributo	25
Art. 25 - Revoca del contributo e sanzioni	25
Art. 26 - Regole di cumulo	26
PARTE V	27
Disposizioni comuni	
Art. 27 - Informazioni sul procedimento amministrativo	27
Art. 28 - Norme applicabili	27
Art. 29 - Obblighi di informazione e comunicazione	27
Art. 30 - Disposizioni finali	27
Art. 31 - Definizioni	28

PARTE I

Finalità e definizioni

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. In applicazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 15, recante *Disposizioni in materia di “Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)”*, con il presente Bando vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione della legge e, in particolare, i requisiti che devono possedere i beneficiari, le aree interessate dalle agevolazioni, le tipologie di attività comprese nei Programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, le intensità e i massimali di contributo.
2. La finalità del presente Bando è quella di favorire lo sviluppo di alcune porzioni del territorio regionale mediante:
 - la promozione di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica del tessuto industriale locale,
 - l’attrazione di nuove imprese, talenti e investimenti per lo sviluppo di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica.
3. Il presente Bando è finalizzato a consentire alle imprese e ai centri di ricerca insediati nella ZFR&S di accedere a un insieme coerente e integrato di aiuti per favorire lo sviluppo dei loro Programmi di investimento, realizzando, così, ricadute positive nella regione in termini di ricerca, innovazione, produzione e occupazione.
4. Gli aiuti concessi alle imprese rispettano:
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Reg. GBER);
 - il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis* (Reg. *de minimis*).
5. Gli aiuti concessi ai centri di ricerca rispettano la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione che si applica agli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione in tutti i settori regolati dal trattato (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022).

PARTE II

Ambito territoriale, soggetti proponenti e tipologie di aiuti

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della ZFR&S è costituito dai comuni della regione che possiedono zone a destinazione urbanistica "D", ossia zone destinate a insediamenti industriali: Aosta, Gignod, Pollein, Brissogne, Quart, Nus, Verrayes, Châtillon, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin.

Art. 3 - Caratteristiche degli aiuti

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono finalizzati a sostenere la realizzazione, da parte dei soggetti richiedenti, di un Programma di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione relativo ad un primo insediamento di un'unità produttiva nella ZFR&S oppure al consolidamento e sviluppo dell'attività già svolta nella ZFR&S.
2. Gli aiuti consistono in contributi a fondo perduto, denominati voucher.
3. La domanda per l'ottenimento dei voucher deve essere presentata prima dell'avvio delle attività e deve riguardare un Programma di investimento di durata massima annuale.
4. Il Programma di investimento deve essere realizzato nella ZFR&S.

Art. 4 - Soggetti richiedenti

1. Possono presentare la domanda di cui all'art. 3 le imprese industriali, costituite nella forma di società di capitali, che esercitano attività economiche in uno degli ambiti tecnologici previsti dalla Strategia di specializzazione intelligente per il periodo 2021/2027 - S3 VdA, consultabile al link <https://imprese.regione.vda.it/smart-specialisation-strategy/la-s3-in-valle-d-aosta/gli-ambiti-di-specializzazione>, e i centri di ricerca che svolgono ricerca in uno degli ambiti tecnologici previsti dalla S3 VdA.
2. Ciascuna impresa con unità locale nel territorio nazionale deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. esercitare un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007":
 - sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19,
 - sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata),
 - sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12,
 - sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1,
 - sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86;
 - b. essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare attività di produzione di beni e servizi come indicato dall'art. 2195 del codice civile,
 - c. non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 comma 3 del Reg. GBER o del Reg. *de minimis*,
 - d. non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. 14/2019, e successive modificazioni, né avere in corso un procedimento per la

- dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti,
- e. non essere destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto,
 - f. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni,
 - g. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento,
 - h. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione,
 - i. presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,
 - j. essere iscritta o aver presentato domanda di iscrizione alla c.d. white list della Prefettura competente, qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento anche di una sola delle attività riportate nella legge 190/2012,
 - k. avere almeno un bilancio approvato e depositato.
3. Ciascun centro di ricerca non avente natura di impresa deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. essere un organismo di ricerca secondo la definizione stabilita dalla normativa eurounitaria (il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'organismo di ricerca) oppure essere un centro di eccellenza, oppure essere un organismo di diritto pubblico, che non ha finalità di lucro e ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali,
 - c. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento,
 - d. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione,
 - e. presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,
 - f. non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto (ove applicabile).
4. Le imprese e i centri di ricerca richiedenti stabiliti in uno degli altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere, alla data di presentazione della domanda, requisiti analoghi, dimostrati producendo documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Stato.
5. Il soggetto richiedente deve avere un'unità produttiva locale nella ZFR&S al momento della

presentazione della domanda di contributo oppure impegnarsi a costituire una unità locale produttiva nella ZFR&S prima dell'avvio del Programma di investimento e, in ogni caso, precedentemente alla prima erogazione dei contributi.

Art. 5 - Forma e misura dell'aiuto

1. Al fine di sostenere i Programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione sono concessi aiuti, ai sensi del Reg. GBER o del Reg. *de minimis*, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal Bando.
2. Gli aiuti che possono essere concessi, nella forma di contributo a fondo perduto, sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a. aiuti a favore del trasferimento tecnologico;
 - b. aiuti agli investimenti produttivi;
 - c. aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente e l'efficiamento energetico;
 - d. aiuti all'alta formazione;
 - e. aiuti all'assunzione di lavoratori laureati;
 - f. aiuti alla consulenza specialistica;
 - g. aiuti ai servizi di incubazione;
 - h. aiuti alla mobilità nei trasporti;
 - i. aiuti alla digitalizzazione;
 - j. aiuti per la collaborazione tra imprese;
 - k. aiuti per il ristoro degli oneri fiscali.
3. Per ciascun beneficiario l'aiuto complessivo non può essere superiore ai seguenti limiti:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Centri di ricerca
100.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate al finanziamento del Bando ammontano a 1.300.000 € per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
2. Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva del Bando, le risorse sono prioritariamente ripartite come segue:
 - a. 25% (pari a 325.000 €) per le imprese start-up innovative ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221;
 - b. 50% (pari a 650.000 €) per le PMI non classificate come start-up innovative di cui al punto a.;
 - c. 25% (pari a 325.000 €) per le grandi imprese e gli organismi di ricerca.

Art. 7 - Durata

1. Il presente Bando ha una durata triennale e verrà chiuso il 30 settembre 2026.

PARTE III

Presentazione e valutazione delle domande

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande e durata del Programma di investimento

1. Le domande per l'ottenimento dei voucher possono essere presentate ogni anno a partire dal 1° aprile e fino al 30 giugno. Sarà data notizia sul sito internet dell'Amministrazione regionale qualora le domande presentate superino i plafond disponibili previsti dall'art. 6 comma 2.
2. Ogni impresa, già insediata nella ZFR&S o che preveda l'insediamento nella ZFR&S, può presentare una sola domanda di finanziamento per l'insieme dei voucher oggetto del presente Bando per ciascuna scadenza annuale.
3. Le domande di finanziamento devono essere redatte sull'apposita modulistica e presentate via PEC alla Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (di seguito Struttura competente) dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it.
4. Le domande devono contenere:
 - il Programma di investimento e il dettaglio degli investimenti in relazione al tipo di aiuto richiesto;
 - il fascicolo completo del bilancio approvato degli ultimi due esercizi, corredato, qualora esistenti, della relazione sulla gestione e delle relazioni degli organi di controllo e di revisione (se non depositato presso la Camera di commercio competente);
 - la certificazione del rating di legalità (solo se posseduto) in corso di validità come prevede il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014, n. 57;
 - il modulo previsto dalla normativa privacy;
 - l'autodichiarazione relative all'impresa unica, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2, del Reg. 2023/2831, e all'esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 8 e 9 del Reg. (UE) 2023/2831.
5. Il Programma di investimento deve richiedere, in una modalità semplificata e con un'unica domanda, almeno 3 voucher per un importo minimo di spesa finanziabile pari a 1.000 € per ogni voucher e a 15.000 € complessivi.
6. Il Programma deve contenere informazioni complete relativamente alla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti, alla coerenza degli stessi rispetto alle strategie dell'impresa, agli effetti occupazionali attesi nella regione e alle ricadute positive nel territorio in termini di impatto energetico-ambientale.
7. Ogni spesa può essere oggetto di una sola tipologia di voucher.
8. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, e, quindi, quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze anche penali previste dalle suddette norme in caso di dichiarazioni mendaci.
9. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale, pena la non ammissibilità della stessa.
10. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, da svolgersi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.

11. Il Programma di investimento deve avere una durata non superiore a 12 mesi e, salvo diverse indicazioni della Struttura competente, deve iniziare il 1° ottobre e concludersi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui avrà inizio. Le relative attività devono essere realizzate entro il termine del Programma medesimo.

Art. 9 - Valutazione delle domande

1. Il processo di valutazione delle domande sarà avviato il 1° luglio di ciascun anno solare, salvo diversa indicazione della Struttura competente, contemporaneamente per tutte le domande presentate e consisterà nella verifica di ammissibilità formale della domanda e di ammissibilità tecnica del Programma di investimento.
2. L'istruttoria di ammissibilità formale consisterà nella verifica della regolarità della presentazione della domanda, delle caratteristiche del beneficiario e della completezza della documentazione.
3. Ove la domanda sia incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al soggetto richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.
4. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento adotterà il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e lo comunicherà al soggetto richiedente entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Le domande formalmente ammissibili verranno sottoposte a valutazione di ammissibilità tecnica, consistente nella verifica del possesso dei seguenti requisiti, sulla base di quanto dichiarato dal richiedente:
 - coerenza del Programma di investimento con la finalità della misura di promuovere la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione tecnologica del tessuto industriale locale;
 - coerenza degli investimenti con la strategia dell'impresa/del centro di ricerca;
 - sostenibilità economico-finanziaria del Programma di investimento;
 - ammissibilità degli investimenti proposti secondo le regole del Bando;
 - presenza di ricadute occupazionali positive nella regione;
 - assenza di ricadute negative nel territorio in termini di impatto energetico-ambientale.
6. Per le domande valutate positivamente, sarà contestualmente determinato l'ammontare massimo degli aiuti concedibili al soggetto richiedente.

Art. 10 - Concessione dei contributi

1. In caso di valutazione positiva della domanda, il dirigente della Struttura competente disporrà la concessione dei contributi.
2. In caso di valutazione negativa della domanda, il dirigente della Struttura competente disporrà il diniego dei contributi.
3. I provvedimenti dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno adottati entro il 15 settembre di ciascun anno, salvo diversa indicazione della Struttura competente. In caso di concessione del contributo, il beneficiario dovrà dare riscontro alla Struttura medesima comunicando l'accettazione del contributo.

4. Le domande ammissibili vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di beneficiario di cui all'art. 6 comma 2 (a. start-up innovative, b. PMI, c. grandi imprese e centri di ricerca).
5. Qualora gli stanziamenti assegnati a una delle categorie di beneficiario, di cui all'art. 6 comma 2, non dovessero essere esauriti gli importi residui verranno destinati al finanziamento di altre domande con priorità alle start-up innovative, alle PMI non classificate come start-up innovative e, successivamente, alle grandi imprese e ai centri di ricerca.
6. Qualora l'ultima domanda possa essere finanziata soltanto parzialmente, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al richiedente, che avrà facoltà di accettare il contributo parziale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione, la domanda sarà archiviata e il procedimento sarà ripetuto nei confronti del successivo richiedente.
7. La Regione si riserva la possibilità di stanziare ulteriori risorse, che verranno destinate a finanziare le domande presentate nell'anno di riferimento, partendo da quelle finanziate soltanto parzialmente.

Art. 11 - Voucher per il trasferimento tecnologico (art. 25 GBER)

Tipologia di interventi ammissibili

1. La misura sostiene gli investimenti delle imprese in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, mediante la concessione di un voucher finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico di know-how da un centro di ricerca o da un esperto in ricerca e innovazione tecnologica, con la finalità di sviluppare nuovi prodotti o servizi o adottare nuovi processi o tecnologie produttive.
2. Detto servizio di trasferimento tecnologico deve essere parte di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, da avviare successivamente alla concessione del presente contributo e inserito nel Programma di investimento.
3. I costi ammissibili si riferiscono a quanto previsto dall'art. 25 del GBER alla voce d) "costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto".

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi dell'art. 25 del GBER, da applicare ai costi ammissibili, è la seguente:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	70%	45%
Media impresa	60%	35%
Grande impresa	50%	25%

2. L'entità massima dell'aiuto, determinata applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, è la seguente:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
30.000 €	40.000 €	50.000 €

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i documenti di spesa relativi al servizio di trasferimento tecnologico derivante da attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale emesse dal centro di ricerca o dal consulente che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia del contratto, che deve contenere la descrizione della tecnologia oggetto del trasferimento, delle attività da svolgere per il trasferimento, delle modalità di esecuzione del trasferimento e della remunerazione;
2. una relazione tecnica a consuntivo che contenga la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo inserimento in un progetto di ricerca e sviluppo più ampio, nonché la giustificazione della qualifica del fornitore e, qualora pertinente, la dichiarazione dell'acquisizione alle normali condizioni di mercato;
3. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
4. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 12 - Voucher per investimenti produttivi (*de minimis*)

Tipologia di interventi ammissibili

1. La misura sostiene gli investimenti delle imprese e dei centri di ricerca in attivi materiali o immateriali, mediante la concessione di un voucher per l'acquisto di beni durevoli e ammortizzabili. Sono, quindi, esclusi i materiali e i beni di importo unitario inferiore o uguale a 516,46 €.
2. I costi ammissibili si riferiscono ad attrezzature, strumentazioni e software collegati al Programma di investimento presentato e utilizzati nell'unità produttiva nella ZFR&S, esclusi gli arredi, i veicoli, i software generici (es. elaborazione dati, gestionali) e gli investimenti ammissibili ai sensi dell'art. 13.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi del Reg. *de minimis*, da applicare ai costi ammissibili, è la seguente:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Centri di ricerca
50%	40%	30%	30%

2. L'entità massima dell'aiuto, determinata applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, è pari a 30.000 €.

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i documenti di spesa relativi all'acquisizione degli attivi che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia dei documenti di trasporto (ove applicabile);
2. la documentazione del collaudo (ove applicabile);
3. le certificazioni di conformità (ove applicabile);
4. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
5. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 13 - Voucher per investimenti per la tutela dell'ambiente e l'efficiamento energetico (*de minimis*)

Tipologia di interventi ammissibili

1. La misura sostiene gli investimenti ambientali delle imprese e dei centri di ricerca, con la concessione di un voucher finalizzato a favorire gli interventi che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività, mediante l'acquisizione di attivi materiali o immateriali finalizzati alla tutela ambientale nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi, attraverso:
 - a. acquisto di impianti, attrezzature e strumenti destinati a ridurre o eliminare gli inquinamenti o ad adattare i metodi produttivi ai fini di tutela ambientale;
 - b. acquisto di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate.
2. La misura sostiene altresì gli investimenti delle imprese e dei centri di ricerca finalizzati all'efficiamento energetico dei processi produttivi, oltre all'installazione di fonti energetiche rinnovabili (quali ad esempio pannelli fotovoltaici e generatori eolici), mediante l'acquisizione di attivi materiali o immateriali finalizzati al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi, attraverso:
 - a. acquisto di impianti, attrezzature e strumenti destinati a:
 - I. innovazioni di processo o di prodotto;
 - II. sostituzione di componenti, apparecchi e attrezzature; interventi di efficientamento energetico sugli impianti tecnologici (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria);
 - III. interventi di razionalizzazione impiantistica;
 - IV. installazione di impianti per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile o di scarti di lavorazione a fini energetici;
 - V. installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
 - b. acquisto di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto per gli interventi di cui al paragrafo precedente, concesso ai sensi del Reg. *de minimis*, da applicare ai costi ammissibili, è la seguente:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Centri di ricerca
70%	60%	50%	50%

2. L'entità massima dell'aiuto, determinata applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, è pari a 40.000 €.

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i documenti di spesa relativi all'acquisizione degli attivi che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la relazione descrittiva sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, che attesti che le spese rendicontate siano finalizzate alla tutela

ambientale/all'efficientamento energetico e riconducibili a una o più delle categorie previste;

2. la copia dei documenti di trasporto (ove applicabile);
3. la documentazione del collaudo (ove applicabile);
4. le certificazioni di conformità (ove applicabile);
5. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
6. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 14 - Voucher per l'alta formazione (art. 31 GBER)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura sostiene gli investimenti delle imprese nella formazione dei dipendenti mediante la concessione alle imprese stesse di un voucher finalizzato ad agevolare la formazione, mediante il rimborso parziale delle spese di iscrizione ai corsi di alta formazione per il conseguimento di competenze specifiche dei lavoratori.
2. I voucher sono finalizzati a sostenere la prima formazione (entro 12 mesi dall'assunzione), la riqualificazione dei lavoratori e l'aggiornamento dei lavoratori.
3. I corsi di formazione devono essere realizzati da un ente di formazione accreditato.
4. Possono beneficiare del voucher formativo esclusivamente i dipendenti delle imprese richiedenti il contributo.
5. Il voucher formativo concesso non è cedibile a terzi.
6. Non sono concessi aiuti per i corsi di formazione necessari per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi dell'art. 31 del GBER, è pari al 50% del costo dei servizi di formazione specialistica del personale erogati dall'ente di formazione e il voucher non potrà superare l'importo di 3.000 € per ciascun lavoratore.
2. Tale intensità di aiuto può essere aumentata fino al 70% dei costi ammissibili come segue:
 - a) 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
3. L'entità massima dell'aiuto per l'impresa è pari a 30.000 €.

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese di iscrizione al percorso formativo.
2. Sono esclusi rimborsi delle spese di viaggio.
3. Sono escluse le spese per materiali didattici e le spese per visite sanitarie e per DPI salvo che siano comprese nella fattura di cui al comma 1.
4. Sono escluse imposte e tasse e qualsiasi altra spesa non riconducibile ai commi 1 e 3.
5. Sono ammessi a finanziamento soltanto i documenti di spesa relativi alla partecipazione al corso di formazione che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia degli attestati di frequenza al corso firmate dal soggetto erogatore della formazione;
2. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
3. la dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni di cui al punto Intensità ed entità massima dell'aiuto comma 2;
4. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 15 - Voucher per l'assunzione di lavoratori laureati (*de minimis*)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura sostiene l'incremento occupazionale delle imprese e dei centri di ricerca mediante la concessione di voucher per l'assunzione, a tempo determinato di almeno un anno o a tempo indeterminato, di soggetti impiegati in progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presso l'unità produttiva locale.
2. I soggetti destinatari devono possedere, alla data di assunzione e per tutto il periodo incentivato, i seguenti requisiti:
 - a) non essere soci dell'impresa o del centro di ricerca;
 - b) non essere titolari di cariche societarie nell'ambito dell'impresa o del centro di ricerca;
 - c) non essere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del legale rappresentante/titolare dell'impresa/centro di ricerca, di un socio dell'impresa/centro di ricerca o di una persona che riveste cariche all'interno della stessa/stesso.

Caratteristiche del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro per il quale il beneficiario richiede il contributo deve:
 - a) essere instaurato nel periodo di durata del Programma di investimento;
 - b) essere riferito ad un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 1 anno oppure a tempo indeterminato;
 - c) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
 - d) non essere riferito a un contratto di apprendistato a un contratto di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) o a un contratto di lavoro in somministrazione.

Entità massima dell'aiuto

1. Per le assunzioni full time a tempo determinato di 12 mesi, l'importo del contributo è pari a 8.000 € forfettari per ciascun assunto (purché il costo del lavoratore sia complessivamente superiore).
2. Per assunzioni full time a tempo indeterminato l'importo del contributo è pari a 16.000 € per ciascun assunto (purché il costo del lavoratore sia complessivamente superiore).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono riproporzionati nel caso di assunzioni a tempo parziale.
4. In caso di variazione in diminuzione della percentuale del rapporto di lavoro durante il periodo incentivato, che comunque non deve essere inferiore al 50%, il relativo contributo concesso è riproporzionato e si procede al recupero dell'eccedenza relativamente al periodo oggetto di variazione.
5. In caso di variazione in aumento della percentuale del rapporto di lavoro durante il periodo incentivato, il relativo contributo concesso rimane invariato.
6. L'entità massima dell'aiuto, concesso ai sensi del Reg. *de minimis*, è la seguente:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese e centri di ricerca
32.000 €	48.000 €	64.000 €

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di dimissioni per giusta causa del lavoratore incentivato o in caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale, si procede alla revoca del contributo.
2. In caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, inidoneità al lavoro o morte del lavoratore incentivato, viene riconosciuto il periodo interamente lavorato e viene riparametrato il contributo.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia del contratto del dipendente assunto;
2. la copia dell'ultima busta paga del dipendente;
3. la dichiarazione di assenza del doppio finanziamento;
4. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con allegato l'estratto conto o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il dipendente è stato pagato.

Art. 16 - Voucher per servizi di consulenza specialistica (art. 18 GBER – de minimis)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura sostiene l'acquisizione, da parte delle imprese, di servizi di consulenza specialistica, mediante la concessione di un voucher.
2. I servizi di consulenza, che devono essere acquisiti presso fornitori di servizi specializzati e non avere natura continuativa o periodica, devono riguardare:
 - interventi sull'organizzazione aziendale, introduzione di procedure di controllo amministrativo;
 - analisi di marketing strategico e prospezione di nuovi mercati;
 - interventi per miglioramenti dell'ambiente di lavoro e implementazione di procedure di sicurezza;
 - diligence tecnologica: valutazione dello stato della tecnologia utilizzata dai beneficiari (check-up tecnologico) e conseguente attività di consulenza finalizzata a individuare il fabbisogno tecnologico e/o a fornire un supporto per la valutazione del livello di innovatività e di competitività delle tecnologie utilizzate, messe a raffronto con quelle acquisibili sul mercato, nell'ottica di attivare un progetto imprenditoriale o un progetto di innovazione o di trasferimento tecnologico nell'ambito di specifici settori applicativi innovativi;
 - interventi di supporto alla predisposizione di progetti di ricerca e di innovazione da presentare a valere su bandi nazionali o eurounitari (con esclusione dei bandi regionali);
 - attività di assistenza brevettuale finalizzata al deposito di brevetti nazionali e/o alla loro estensione a livello internazionale.

Intensità ed entità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% del costo dei servizi di consulenza.
2. Il voucher è concesso alle PMI ai sensi dell'art. 18 del Reg. GBER e alle grandi imprese ai sensi del Reg. *de minimis*.
3. L'entità dell'aiuto, determinata applicando ai costi considerati ammissibili l'intensità indicata nel presente articolo, è la seguente:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
20.000 €	30.000 €	40.000 €

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i documenti di spesa relativi al servizio di consulenza, che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia del contratto che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, delle modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e della remunerazione;
2. una relazione tecnica a consuntivo contenente la descrizione delle attività svolte e gli elementi da cui si evince la specializzazione del fornitore;
3. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
4. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 17 - Voucher per servizi di incubazione e accelerazione (*de minimis*)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura sostiene l'insediamento delle start-up, mediante la concessione di un voucher che copre una parte dei costi dei servizi di insediamento presso un incubatore o acceleratore di imprese.
2. I voucher sono concessi alle start-up che si insediano negli incubatori o acceleratori di impresa di Aosta o di Pont-Saint-Martin di proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l.
3. I voucher non sono concessi alle imprese che si insediano negli spazi di coworking dei medesimi incubatori.
4. I voucher sono concessi solo per 1 anno, coincidente con il periodo di svolgimento del Programma.

Intensità ed entità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% del costo dei servizi di incubazione e accelerazione.
2. Il voucher è concesso ai sensi del Reg. *de minimis*.
3. L'entità massima dell'aiuto, determinata applicando ai costi considerati ammissibili l'intensità indicata nel presente articolo, è di 5.000 €.

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i documenti di spesa relativi al servizio di incubazione o accelerazione, che siano intestati al beneficiario e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia del contratto di insediamento nell'incubatore o acceleratore;
2. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
3. la dichiarazione di assenza del doppio finanziamento;
4. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 18 - Voucher per la mobilità nei trasporti (*de minimis*)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura favorisce la mobilità nei trasporti dei dipendenti delle imprese e dei centri di ricerca, mediante la concessione di un voucher.
2. I voucher sono finalizzati a sostenere le azioni aziendali mirate ad agevolare i trasferimenti dal domicilio del dipendente alla sede di lavoro nella ZFR&S.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi del Reg. *de minimis*, è pari al 50% del costo dei servizi di trasporto.
2. L'entità dell'aiuto, determinata applicando ai costi considerati ammissibili l'intensità indicata nel presente articolo, è la seguente:

Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese e centri di ricerca
10.000 €	20.000 €	30.000 €

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammesse a finanziamento le spese per i trasferimenti di dipendenti e collaboratori stabili verso la sede operativa situata nella ZFR&S, con telepass aziendali o veicoli a noleggio in partenza da regioni confinanti con la Valle d'Aosta o da comuni distanti almeno 20 km dalla suddetta sede, che siano intestate al beneficiario, che riportino il CUP (per il noleggio veicoli) e che siano corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. i documenti di spesa relativi ai pedaggi autostradali sostenuti con telepass aziendali e di noleggio di veicoli (fatture o documenti equipollenti);
2. la dichiarazione di assenza del doppio finanziamento per le fatture del telepass;
3. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 19 - Voucher per la digitalizzazione (*de minimis*)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura favorisce l'interconnessione dati delle imprese e dei centri di ricerca mediante la concessione di un voucher finalizzato a ridurre il costo dell'installazione e del mantenimento della connessione dati Internet a Banda ultra larga.
2. La misura favorisce altresì la digitalizzazione delle grandi imprese e dei centri di ricerca (esclusa la diligenza tecnologica, che è ammissibile ai sensi dell'art. 16), sostenendo iniziative legate all'implementazione di tecnologie digitali mediante la concessione di un voucher.

Intensità ed entità massima dell'aiuto – Banda ultra larga – PMI – GI e centri di ricerca

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi del Reg. *de minimis* alle PMI, alle grandi imprese e ai centri di ricerca, è pari al 70% del costo di fornitura della connessione dati Internet a Banda ultra larga.
2. L'entità massima dell'aiuto per il costo di fornitura della connessione dati Internet a Banda ultra larga è pari a 5.000 €.

Intensità ed entità massima dell'aiuto – Digitalizzazione – GI e centri di ricerca

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi del Reg. *de minimis* alle grandi imprese e ai centri di ricerca, è pari al 70% del costo dei seguenti interventi di implementazione di tecnologia: - *robotica avanzata e collaborativa*; - *interfaccia uomo-macchina*; - *manifattura additiva e stampa 3D*; - *prototipazione rapida*; - *internet delle cose e delle macchine, sistemi domotici green oriented*; - *cloud, high performance computing (HPC), fog e quantum computing*; - *cyber security e business continuity*; - *big data e analytics*; - *intelligenza artificiale*; - *blockchain*; - *soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)*; - *simulazioni e sistemi cyberfisici*; - *integrazione verticale e orizzontale*; - *soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain*; - *soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse tecnologie di tracciamento es. RFID, barcode)*; - *sistemi di e-commerce*; - *sistemi per lo smart working e il telelavoro*.
2. L'entità massima dell'aiuto per gli interventi di cui al comma precedente è pari a 30.000 €.

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento soltanto i documenti di spesa relativi alle spese per la prima connessione e per i canoni attinenti esclusivamente alla connessione dati Internet a Banda ultra larga, che siano intestati al beneficiario e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
2. Sono ammessi a finanziamento soltanto i documenti di spesa relativi alle spese per la realizzazione di un progetto di digitalizzazione relativo ad interventi di implementazione di tecnologia di cui sopra che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti) da cui si evince il costo del servizio Internet a Banda ultra larga e degli interventi di digitalizzazione;
2. la dichiarazione di assenza del doppio finanziamento relativa alle fatture per la Banda ultra

larga;

3. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 20 - Voucher per favorire la collaborazione tra imprese (art. 18 GBER – de minimis)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La misura favorisce la collaborazione tra le imprese, mediante la concessione di un voucher per la costituzione di reti di imprese con la finalità di collaborare per la ricerca, sviluppo, innovazione e commercializzazione di prodotti.
2. I voucher sono finalizzati a sostenere l'acquisizione di consulenza per la redazione di contratti di rete o di altre forme di collaborazione stabile;

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% del costo dei servizi.
2. Il voucher è concesso alle PMI ai sensi dell'art. 18 del Reg. GBER e alle grandi imprese ai sensi del Reg. *de minimis*.
3. L'entità massima dell'aiuto è pari a 5.000 €.

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Sono ammessi a finanziamento i documenti di spesa relativi al servizio di consulenza, che siano intestati al beneficiario, che riportino il CUP e che siano corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia dell'atto di collaborazione tra le imprese;
2. la documentazione fiscale (fatture o documenti equipollenti);
3. il pagamento mediante bonifico o altro strumento atto a garantirne la tracciabilità, con identificazione del relativo movimento bancario.

Art. 21 - Voucher per il ristoro degli oneri fiscali (*de minimis*)

Tipologia degli interventi ammissibili

1. Per stimolare la realizzazione di investimenti nelle aree della ZFR&S, viene erogato un contributo a fronte degli oneri fiscali che le imprese e i centri di ricerca sostengono.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto, concesso ai sensi del Reg. *de minimis*, è pari a:
 - 50% dell'imposta sui redditi di impresa (IRES);
 - 100% dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili destinati all'attività industriale dell'impresa situati nella ZFR&S, dovuta per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
2. Detti importi si riferiscono alle imposte di competenza dell'anno di presentazione della domanda, che vengono stimate al momento della presentazione della medesima e danno luogo al contributo che viene erogato nell'anno successivo, al termine del Programma di investimento, sulla base delle imposte effettivamente pagate.
3. Il limite massimo dell'aiuto concedibile è indicato nella tabella seguente.

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese e centri di ricerca
IRES	5.000 €	15.000 €	30.000 €
IMU	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione:

1. la copia della dichiarazione presentata e i modelli di versamento quietanzati;
2. la visura catastale dell'immobile (ove applicabile).

PARTE IV

Erogazione contributo

Art. 22 - Realizzazione del Programma di investimento

1. Il Programma di investimento dovrà essere realizzato nei termini e nelle modalità previste all'art. 8 comma 11.
2. L'erogazione del contributo sarà effettuata dalla Regione previa verifica:
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
 - dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 €.
3. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta fiscale di legge nei casi previsti.
4. All'avvio del progetto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, potrà essere richiesta la concessione dell'anticipo, in misura non superiore al 30% del contributo concesso.
5. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione del contributo.
6. Al termine del Programma di investimento, entro il 31 dicembre salvo diversa indicazione della Struttura competente, dovrà essere presentata una Relazione tecnica finale, illustrante le modalità di attuazione del Programma, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti, che dovrà essere corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti, imputati al netto dell'I.v.a.
7. La documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente ordinatamente organizzata al fine di una sua corretta verifica e conservazione, secondo le disposizioni contenute nella modulistica messa a disposizione dalla Struttura medesima.
8. In relazione ai pagamenti, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati.
Saranno esclusi, quindi:
 - gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - i pagamenti in contanti o tramite carte di credito personali, PayPal o criptovalute.Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento e dovranno riportare il riferimento alla fattura.
Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro corrisponde

all'importo addebitato sull'estratto conto.

Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto.

Art. 23 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Struttura competente i dati che verranno loro richiesti in merito alle ricadute della realizzazione del programma di investimento in termini di: variazione degli occupati, variazioni del fatturato, brevetti depositati, variazione del capitale e della compagine societaria, accordi con imprese e centri di ricerca.
2. La Struttura competente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta a verificare e dimostrare la corretta utilizzazione delle agevolazioni concesse.

Art. 24 - Rinuncia al contributo

1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia.
2. Nel caso in cui la predetta istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo sarà archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito.
3. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente disporrà con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non erogato.

Art. 25 - Revoca del contributo e sanzioni

1. Il contributo è soggetto a revoca (totale o parziale) nei seguenti casi:
 - a) sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
 - b) per ciascuna categoria di investimento che comporti spese rendicontate complessivamente inferiori al 70% delle spese previste nel Programma di investimento finanziato, ad eccezione del voucher per il ristoro degli oneri fiscali;
 - c) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - d) mancato avvio del progetto nei termini previsti all'art. 8 comma 11;
 - e) mancata corresponsione regolare del netto della retribuzione al lavoratore incentivato;
 - f) mancata costituzione dell'unità locale produttiva entro i termini di cui all'art. 4 comma 5;
 - g) chiusura dell'unità produttiva locale situata nella ZFR&S, o mancato mantenimento nell'unità produttiva locale situata nella ZFR&S degli investimenti materiali, nel corso dello svolgimento del Programma di investimento o nei 3 anni successivi.
2. Qualora il beneficiario faccia ricorso agli ammortizzatori sociali per il lavoratore oggetto dell'incentivo, il contributo concesso sarà ridotto per il periodo di utilizzo di tali istituti e la parte eccedente sarà soggetta a revoca.
3. Nel caso in cui, a seguito di revoca parziale o totale di contributo liquidato, si proceda al recupero dello stesso, il beneficiario dovrà restituire la quota capitale maggiorata dei relativi interessi legali, calcolati dalla data in cui è venuto meno il diritto al contributo sino alla data dell'effettivo rimborso. La restituzione alla Regione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
4. Qualora, a seguito dell'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorrerà, secondo quanto

stabilito dall'art. 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 26 - Regole di cumulo

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Reg. GBER e nel Reg. *de minimis* e sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato secondo quanto previsto dai medesimi regolamenti.
2. Non è, invece, cumulabile il voucher per l'assunzione di lavoratori laureati di cui all'art. 15 con altre misure regionali a sostegno dell'occupazione.

PARTE V

Disposizioni comuni

Art. 27 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, viene esercitato mediante richiesta motivata all'Amministrazione regionale.
2. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazioni ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
3. La Struttura competente alla quale è attribuito il procedimento è Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
5. I provvedimenti emanati in esecuzione del presente Bando potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito internet dell'Amministrazione regionale, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 28 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
 - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022).

Art. 29 - Obblighi di informazione e comunicazione

1. Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del Reg. GBER, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando che gli elenchi dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale, nonché nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni europee, nazionali o regionali intervenute entro il termine per la presentazione delle domande.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente all'accoglimento delle domande, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

Art. 31 - Definizioni

Addetti: si intendono le unità lavorative annue (U.L.A.) relative all'unità locale per la quale si è presentata la domanda.

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Avvio del Programma di investimento: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Centri di ricerca: la denominazione, ai fini del presente Bando, include:

- gli organismi di ricerca,
- i centri di eccellenza, di cui alla Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta;
- gli organismi di diritto pubblico, che non hanno finalità di lucro e hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Completamento del Programma di investimento: la data dell'ultima erogazione dei contributi relativa al Programma di investimento presentato.

Consorzio o Società consortile: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

Contratto di rete: con il contratto di rete (introdotto con l'art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009, n. 99, e con legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata in forza di legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83/2012) e di D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: disciplina che si applica agli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in tutti i settori regolati dal trattato (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022).

Effettivi: Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per

conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Imprese: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, fa riferimento ai criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo (documento in PDF):
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native>

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

Imprese in difficoltà: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «*società a responsabilità limitata*» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «*società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società*» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Regime di aiuti: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

Regolamento de minimis: Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*.

Regolamento GBER: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Strategia di specializzazione intelligente - S3: nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014/2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy - S3*), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta (S3VdA): la Regione Valle d'Aosta ha definito la propria *Strategia di specializzazione intelligente* al fine di identificare quei vantaggi competitivi e quelle specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale d'innovazione regionale e di concentrare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio; la Strategia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 dicembre 2021. La S3VdA individua 3 ambiti tematici tecnologici riferiti alla Montagna (*Montagna intelligente, Montagna di eccellenza, Montagna sostenibile*), verso i quali saranno concentrate e investite le risorse pubbliche disponibili con l'obiettivo di accrescere competitività, occupazione e coesione sociale.

ULA: le Unità Lavorative Annue, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative europee e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di ULA, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Unità produttiva locale: per unità produttiva locale (che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza), si intende un immobile, destinato a usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Programma di investimento*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Trasferimento tecnologico

Esperto in innovazione tecnologica: specifica professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post* dei progetti di innovazione tecnologica. L'Albo degli esperti in innovazione tecnologica è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il

prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Progetti di investimento

Attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

Attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale.

Incentivi all'assunzione e alla formazione

Beneficiario: “*organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni*” (ovvero la PMI che beneficia del contributo), ai sensi dell'art. 2, comma 9 del Reg (UE) n. 1060/2021.

Destinatario diretto: soggetto che prende parte al progetto in qualità di lavoratore assunto a valere sul presente Avviso.

Disoccupati: soggetti che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater del decreto legge n. 4/2019, rilasciano la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte su redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Inattivi: soggetti che non lavorano, sono disponibili a lavorare ma non cercano attivamente un'occupazione.

Lavoratore con disabilità:

- a. chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
oppure
- b. chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.